



DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati il 29 febbraio 2012, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati Nicola MOLTENI, CROSIO, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, CALLEGARI, CAPARINI, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, DOZZO, Guido DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOLLEGOT, GIDONI, GOISIS, LANZARIN, MONTAGNOLI, PASTORE, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, REGUZZONI, RIVOLTA, RIXI, SIMONETTI, STUCCHI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI (3391); VOLONTÈ, MEREU, PEZZOTTA e TASSONE (3392); NARDUCCI, BRAGA, BINDI, BOBBA, BUCCHINO, BURSTONE, CARLUCCI, Marco CARRA, CASTAGNETTI, CAZZOLA, CODURELLI, CORSINI, DAMIANO, DI BIAGIO, DI STANISLAO, D'INCECCO, DUILIO, FADDA, Renato FARINA, FEDI, FERRARI, FIANO, FRONER, GARAVINI, GATTI, GNECCHI, GRASSI, LAGANÀ FORTUGNO, LUCÀ, MARANTELLI, MIGLIOLI, MOTTA, OLIVERIO, PEDOTO, PORTA, RIGONI, RUGGHIA, SBROLLINI, SCALERA, SCHIRRU, SERVODIO, STRIZZOLO, TIDEI, TRAVERSA e ZACCHERA (3616)

(V. Stampato Camera nn. 3391, 3392 e 3616)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 2 marzo 2012

Modifiche alla legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 5 giugno 1997, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per il solo anno 2012, ai fini del raggiungimento del diritto a percepire l'indennità di disoccupazione speciale per i lavoratori frontalieri, qualora nei due anni precedenti lo stato di disoccupazione siano presenti periodi di malattia o di infortunio, questi periodi devono essere considerati periodi neutri ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223. I medesimi periodi, pur non potendo essere presi in considerazione ai fini del raggiungimento del requisito contributivo di almeno un anno di attività soggetta a contribuzione, secondo il regime di assicurazione contro la disoccupazione vigente in Svizzera, nei due anni precedenti, possono comunque determinare la retrodatazione del biennio nel quale verificare la sussistenza del requisito di un anno di contribuzione versata per la medesima assicurazione svizzera contro la disoccupazione»;

b) all'articolo 3, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i lavoratori frontalieri di cui al primo periodo che maturino il diritto nell'anno 2012, la durata massima di cui al periodo precedente è elevata a diciotto mesi per i lavoratori di età compresa tra i cinquanta e i cinquantacinque anni e a ventiquattro mesi per i lavoratori di cinquantasei anni di età e oltre».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 6.169.531 euro per l'anno 2012, si provvede a valere sulle disponibilità esistenti nella gestione con conta-

bilità separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1997, n. 147, allo scopo utilizzando anche le disponibilità del fondo di riserva ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della citata legge n. 147 del 1997.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

